

**COMUNE DI CASALBORGONE**  
**PROVINCIA DI TORINO**



**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE  
DEI REGOLAMENTI E DELLE  
ORDINANZE.**

**NORME D'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981,  
N.689 E DELL'ART.7/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  
AGOSTO 2000, N.267.**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30/03/2004 DIVENUTA  
ESECUTIVA IN DATA 13/05/2004.**

# **REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE**

## **ARTICOLO 1**

### ***Oggetto del regolamento.***

Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n.689 e dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

## **ARTICOLO 2**

### ***Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei regolamenti.***

1. Salvo disposizioni di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n.3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
3. In attuazione dell'art.117 della Costituzione Italiana, per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

## **ARTICOLO 3**

### ***Graduazione delle sanzioni.***

Per quanto ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 2 la sanzione applicata dovrà essere stabilita applicando la norma del buon senso ovvero la graduazione della stessa sulla base della valutazione di taluni parametri oggettivi e soggettivi qui sommariamente elencati:

- a) Gravità dell'evento;
- b) Circostanze che lo hanno determinato;
- c) Il Comportamento e la personalità del soggetto che ha violato la norma;
- d) L'eventuale reiterazione nel tempo delle violazioni.
- e) La condizione patrimoniale del contravventore.

## **ARTICOLO 4**

### ***Pagamento in misura ridotta.***

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di Euro 50,00, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di presentazione di scritti difensivi. L'autorità competente (di cui al successivo art.10), con appositi provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

## **ARTICOLO 5**

### ***Spese.***

Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei responsabili.

## **ARTICOLO 6**

### ***Sanzioni amministrative accessorie.***

Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'art.20 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

## **ARTICOLO 7**

### ***Individuazione degli organi addetti al controllo.***

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n.689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari;
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta;
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 8**

### ***Verbale di accertamento.***

1. Il verbale di accertamento deve contenere:
  - a) l'intestazione dell'Ente;
  - b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
  - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace (ai sensi dell'art.2 della Legge n. 689/81) e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della medesima legge;
  - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;

- f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
  - g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
  - h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
  - i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che tali dichiarazioni non sono state rese;
  - j) i motivi della mancata contestazione immediata;
  - k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale;
  3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

## **ARTICOLO 9**

### ***Ordinanza – Ingiunzione.***

1. Nell'ordinanza – ingiunzione il Responsabile di Servizio dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'art.11 della Legge n.689/1981;
2. In attuazione all'art.3 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi;
3. L'autorità (1) può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali;
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n.689/81;
5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n.689/81, l'Autorità (1) invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

## **ARTICOLO 10**

### ***Organo competente ad irrogare la sanzione.***

1. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il responsabile di servizio nominato ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali;
2. Il Responsabile di servizio riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli artt.17 e 18 della legge 24/11/1981, n.689;
3. Il Responsabile di servizio sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art.18 della legge n.689/81;
4. Per quanto al punto 1) del presente articolo in assenza della figura Dirigenziale spetta al Responsabile del servizio di Polizia Municipale l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

## **ARTICOLO 11**

### ***Termine per l'emanazione dell'Ordinanza – Ingiunzione.***

1. L'ordinanza – ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2. L'ordinanza ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

## **ARTICOLO 12**

### ***Ordinanza di archiviazione degli atti.***

L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

## **ARTICOLO 13**

### ***Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.***

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso al pagamento rateale della sanzione, secondo le modalità e le condizioni previste dall'art.26 della Legge n.689/81, ovvero dovrà essere documentato lo stato d'indigenza o lo stato di condizione economica disagiata mediante esibizione di una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi posseduti ed al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi utili a giustificare lo stato d'indigenza.
2. La richiesta dovrà contenere il numero di rate richieste ed il loro ammontare. ( Le rate mensili potranno essere comprese tra tre e trenta. Ogni rata non potrà essere d'importo inferiore ad Euro 15,49 e, nel massimo, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti. In ogni momento il pagamento potrà essere estinto mediante un unico versamento altresì, decorso inutilmente anche per una sola rata il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione pena la riscossione delle somme ancora dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette).
3. La richiesta dovrà pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

## **ARTICOLO 14**

### ***Difesa dell'Ente nel Giudizio di opposizione.***

1. Il Comune sta in Giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati dal Sindaco o dal Responsabile di Servizio.
2. In caso di particolare complessità può essere conferito l'incarico ad un avvocato.

## **ARTICOLO 15**

### ***Esecuzione delle sanzioni.***

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia;
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

## **ARTICOLO 16**

### ***Rinvio.***

Per quanto non espressamente disposto si applicano la legge 24 novembre 1981 n.689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.